Principali banche dati a carattere giuridico a disposizione dell'ISAE nel dicembre 2002

Servizio e **Fornitore**	Referente	Supporto mediatico	Principali contenuti	Altre notizie
Codici d'Italia - Leggi d'Italia *Prassi delle leggi d'Italia* *Costituzione della Repubblica* **De Agostini professionale** www.deaprofessionale.it	U.O. G1	Internet e autenticazione	Leggi d'Italia (testo vigente commentato con la giurisprudenza), Prassi (circolari e istruzioni), Codici e Costituzione	
Collegamento al CED Cassazione **Corte Suprema di Cassazione** www.giustizia.it/cassazione	U.O. G1	Internet e autenticazione	Banca dati della giurisprudenza italiana	Raccolta di leggi
Commissione Europea **CELEX** europa.eu.int/celex/htm/celex it.	U.O.R3	Internet	Diritto dell'UE	Differenti tipi di ricerca anche integrabili in forma hyperlink
Commissione Europea **MISSOC**	U.O. R2	Internet	Legislazione descrizione organismi prestazioni, fonti di finanziamento e dati sulla protezione sociale in ciascuno degli statiUE	
Commissione Europea **Eurydice**	U.O. R2	Internet	Legislazione e Banca dati (Eurybase) sul sistema dell'Istruzione in 30 paesi	Pubblicazioni, analisi e riferimenti bibliografici

Allegato n.1)

Decreto istitutivo, Statuto e Ordinamento dei servizi dell'ISAE

e altre normative di riferimento

- **DECRETO ISTITUTIVO** **pg. 126**
 Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1998, n. 374
 "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'ISPE e dell'ISCO in un unico istituto denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), a norma dell'articolo 7, comma 6, della legge 3 aprile 1997, n. 94".

- **STATUTO DELL'ISAE** **pg. 132**

- **ORDINAMENTO DEI SERVIZI DELL'ISAE** **pg. 136**

- **Legge 3 aprile 1997, n.94, art. 7, comma 6** **pg. 140**
 "Modifiche alla L. 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato".

- **Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 51, c. 6** **pg. 141**
 (Legge Finanziaria 1998)

- **Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 204, articolo 5** **pg. 142**
 "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59".

- **Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, articoli 1, 4 e 6** **pg. 143**
 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59".

- **Decreto Legislativo 29 settembre 1999, n. 381, articoli 10 e 11** **pg. 145**
 "Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59".

- **Legge 23 dicembre 2000, n. 388, artt. 59-60** **pg. 146**
 (Legge Finanziaria 2001)

- **DELIBERAZIONE Comitato Amministrativo N. 2/2000** **pg. 148**
 Indirizzi generali per la stipula di accordi e convenzioni con altre istituzioni di ricerca, per la partecipazione o costituzione di consorzi con soggetti pubblici o privati, e per programmi di collaborazione o scambi di personale con altre istituzioni scientifiche

DECRETO ISTITUTIVO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

28 settembre 1998, n. 374

Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'ISPE e dell'ISCO in un unico istituto denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), a norma dell'articolo 7, comma 6, della legge 3 aprile 1997, n. 94.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94, e, in particolare, il comma 6 dell'articolo 7, il quale prevede che con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia disposta la fusione in un unico istituto, denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto di studi per la congiuntura (ISCO), che sono contestualmente soppressi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1958, n. 818;

VISTA la legge 30 luglio 1959, n. 616, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 4 maggio 1998;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1998;

VISTE le osservazioni formulate dalla Corte dei conti con foglio di rilievo n. 13 del 13 agosto 1998 e ritenuto di dover modificare il testo del regolamento in adesione ai predetti rilievi;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri in ordine al testo come sopra riformulato, adottata nella riunione del 18 settembre 1998;

SULLA proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1
Istituzione dell'ISAE

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 6, della legge 3 aprile 1997, n. 94, è istituito l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE), di seguito denominato anche Istituto, nel quale confluiscono il personale, le

risorse finanziarie e strumentali e i rapporti attivi e passivi dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto di studi per la congiuntura (ISCO), che sono contestualmente soppressi.

2. L'ISAE, con unica sede in Roma, è un ente pubblico di ricerca e sperimentazione, inserito nell'omonimo comparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. E' retto dal presente regolamento, nonchè da uno statuto deliberato ed emanato ai sensi dell'articolo 11.

3. L'ISAE è sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di seguito indicato anche come Ministro vigilante, il quale impartisce le direttive generali alle quali l'Istituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali, ferma restando l'indipendenza nella scelta dei metodi e nella valutazione dei risultati.

4. L'ISAE è inserito nel sistema nazionale della ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Art. 2
Compiti istituzionali

1. L'ISAE, nel rispetto degli obiettivi generali della programmazione nazionale in materia di ricerca scientifica, svolge attività di previsione e di analisi di breve, medio e lungo periodo e di studio di macro e microeconomia della finanza pubblica e di politiche di sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale, effettuando, in particolare, ricerche relative alla congiuntura economica ed alle dinamiche tendenziali e programmatiche di medio e lungo periodo dell'economia, nel contesto nazionale e internazionale, con il fine precipuo dell'utilità per le decisioni di politica economica e sociale del Governo, del Parlamento e delle pubbliche amministrazioni.

2. L'Istituto svolge, su richiesta dei competenti dipartimenti, attività di supporto e di consulenza tecnico-scientifica per il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonchè per il Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE) e la Cabina di regia nazionale, su richiesta dei predetti organismi, ferma restando la responsabilità istituzionale degli organi dell'Amministrazione nell'esercizio delle funzioni di propria competenza. L'ISAE svolge inoltre, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attività di collaborazione nelle analisi dei problemi di economia e di finanza pubblica, anche ai fini della predisposizione dei provvedimenti del Governo in materia di politica economica.

3. Nell'ambito delle proprie competenze l'ISAE può svolgere gli incarichi che gli vengono conferiti dal Parlamento, nonchè, mediante convenzione, da pubbliche amministrazioni, da enti e da organizzazioni pubbliche, private o internazionali.

4. Per lo svolgimento delle sue attività l'ISAE ha l'accesso, mediante specifici protocolli d'intesa, al sistema informativo di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e, nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ai dati del SISTAN e di altre pubbliche amministrazioni, le quali sono tenute a fornire, ai sensi delle vigenti disposizioni, gli ulteriori elementi e le informazioni in loro possesso richiesti dall'Istituto ai fini dell'esercizio dei propri compiti.

Art. 3
Fonti di finanziamento

1 Al conseguimento dei fini istituzionali l'Istituto provvede:

a) con il contributo annuo dello Stato, determinato con la legge finanziaria;
b) con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonchè di organizzazioni internazionali;
c) con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio;
d) con i proventi derivanti dalle attività di promozione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, ivi comprese le risorse finanziarie aggiuntive eventualmente derivanti

dall'inserimento in programmi di ricerca nazionali e internazionali ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonchè dalla diffusione delle proprie pubblicazioni.

Art. 4
Organi dell'Istituto

1. Gli organi dell'Istituto, nominati ai sensi degli articoli 5, 6 e 8, sono:
 a) il presidente;
 b) il comitato amministrativo;
 c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente e i componenti degli organi collegiali dell'Istituto durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Al presidente e ai componenti degli organi collegiali previsti dal presente regolamento spettano le indennità di carica da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

Art. 5
Il presidente

1. Il presidente, scelto tra persone di alta qualificazione scientifica nelle materie di competenza dell'Istituto, è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2. del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

2. Il presidente:
 a) ha la rappresentanza legale dell'ente;
 b) predispone ed aggiorna il programma di ricerca dell'Istituto, prioritariamente in base alle direttive del Ministro vigilante, e ne dispone l'esecuzione;
 c) assicura l'unità di indirizzo delle attività dell'ente;
 d) convoca e presiede il comitato amministrativo di cui all'articolo 6 e provvede nelle materie e per gli atti delegati dal comitato stesso, ovvero nei casi d'urgente necessità, salva ratifica da parte dello stesso organo nella prima riunione successiva;
 e) esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto.

Art. 6
Il comitato amministrativo

1. Il comitato amministrativo è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, da otto membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle riunioni dell'organo partecipa il direttore generale.

2. Il comitato svolge funzioni di indirizzo e di programmazione delle attività dell'Istituto e di monitoraggio e verifica sulla loro esecuzione, assicurando prioritariamente l'attuazione degli indirizzi delle direttive generali del Ministro vigilante. In particolare:
 a) delibera lo statuto e le relative modifiche con la maggioranza assoluta dei suoi componenti;
 b) verifica la compatibilità finanziaria dei programmi di attività;
 c) delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi;
 d) delibera la pianta organica, il regolamento di amministrazione e contabilità e gli atti organizzativi e regolamentari generali;
 e) nomina il direttore generale, su proposta del presidente.

Art. 7
Controllo e vigilanza

1. La gestione finanziaria dell'Istituto è sottoposta al controllo della Corte dei conti secondo la normativa vigente.

2. Le deliberazioni concernenti i regolamenti, il bilancio consuntivo e la determinazione degli organici sono sottoposte all'approvazione del Ministro vigilante. Allo stesso Ministro sono altresì comunicati, ai fini dell'attività di vigilanza, le deliberazioni e gli atti individuati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le deliberazioni soggette ad approvazione divengono esecutive dopo trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte del Ministero vigilante. Per le deliberazioni riguardanti la determinazione degli organici il termine di approvazione è di sessanta giorni; le deliberazioni stesse sono approvate di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Gli eventuali rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente del collegio dei revisori dei conti.

3. Il presidente trasmette al Ministro vigilante una relazione annuale sui risultati dell'attività dell'Istituto.

Art. 8
Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro vigilante ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e di due membri supplenti. I componenti, se dipendenti pubblici, debbono avere qualifica non inferiore a dirigente.

2. Il collegio svolge le attività relative al controllo della gestione finanziaria, secondo le modalità e la disciplina stabiliti per gli enti pubblici.

Art. 9 ([1])
(Norma abrogata)

Art. 10
Il direttore generale

1. Il direttore generale è assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, ed è scelto tra persone in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali. Se scelto tra i dipendenti dell'Istituto è collocato fuori dal ruolo organico, nel quale rientra alla cessazione dell'incarico.

2. Il direttore, ai sensi degli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto delle disposizioni speciali dettate per gli enti di ricerca dall'articolo 7, comma 2, e dall'articolo 15, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, è preposto ai servizi e agli uffici dell'Istituto, cura l'esecuzione delle deliberazioni e delle direttive del comitato amministrativo e del presidente, esercita le funzioni stabilite dalla legge, dallo statuto ovvero quelle delegategli dal comitato amministrativo e dal presidente.

[1] **Art. 9**

(Il consiglio scientifico)

"1. Il consiglio scientifico è composto da sette membri, anche stranieri, scelti tra esperti di alta qualificazione anche operanti in pubbliche amministrazioni o in istituzioni private. Il consiglio formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del programma di ricerca e per il migliore svolgimento delle relative funzioni. Il consiglio scientifico concorda con il "Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca" di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, strumenti e modalità per la valutazione dell'attività scientifica dell'ente.

2. Il consiglio scientifico è nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il presidente dell'Istituto".)

L'organismo è stato soppresso in base al combinato disposto delle Disposizioni P. N. 9/2001 del 7 febbraio 2001 e P. NN. 16-17/2001 del 1° marzo 2001, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Le funzioni sono state ripartite tra il *Comitato degli esperti dell'ISAE* e il *Servizio per la valutazione e il controllo strategico:* il primo formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del programma di ricerca e per il migliore svolgimento delle relative funzioni; il secondo concorda con il "Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca" di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, strumenti e modalità per la valutazione dell'attività scientifica dell'ente.

Art. 11
Statuto

1. Lo statuto dell'ISAE è deliberato dal comitato amministrativo ed è approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

2. Lo statuto dell'ISAE si ispira ai principi stabiliti dalla legge 3 aprile 1997, n.94, dal presente regolamento, dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonchè, in quanto compatibili, da quelli desumibili dalle leggi 30 luglio 1959, n. 616, 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e 8 agosto 1985, n. 439.

3. Lo statuto definisce i poteri e le responsabilità proprie del presidente e del direttore generale per l'esercizio delle attribuzioni di rispettiva competenza, nonchè quelle dei diversi livelli dirigenziali per la gestione e per il conseguimento dei risultati, con riferimento ai programmi di attività annuali e pluriennali; prevede altresì il servizio di controllo interno, che opera per le finalità indicate nell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 12
Ordinamento e personale

1. L'ISAE, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa prevista dall'articolo 1, comma 2, opera secondo gli indirizzi espressi nel decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ed organizza la sua attività e le sue strutture in modo da assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonchè le sinergie con gli altri soggetti operanti nel sistema.

2. Per particolari progetti l'ISAE può avvalersi anche di personale di cittadinanza straniera, assunto, a tempo pieno o parziale, nei limiti e con le modalità previste dai contratti collettivi.

3. L'ordinamento dei servizi può prevedere l'istituzione di uffici, posti alle dirette dipendenze del presidente, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo ad esso attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero da esperti e da personale di elevata qualificazione professionale e culturale, nei limiti e con le modalità previsti dalle norme vigenti in materia.

Art. 13
Disposizioni transitorie e finali

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento agli organi dei soppressi ISCO ed ISPE si applicano le disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi di cui alla legge 15 luglio 1994, n. 444. Ai fini dell'espletamento delle formalità di consegna, essi sono tenuti a predisporre, nel termine di quarantacinque giorni, la situazione patrimoniale e finanziaria, il conto economico ed il conto patrimoniale, nonchè una relazione contenente in particolare l'evidenziazione della situazione finanziaria e degli accantonamenti dei fondi di fine rapporto del personale dipendente dei due enti. I predetti atti sono corredati dalle relazioni dei rispettivi collegi dei revisori dei conti.

2. All'atto dell'insediamento dei nuovi organi, il comitato amministrativo delibera il bilancio unificato, come atto preliminare per la riattivazione delle procedure di spesa.

3. In sede di prima attuazione del presente regolamento l'organico del personale dell'Istituto è provvisoriamente determinato sulla base delle dotazioni organiche dell'ISCO e dell'ISPE alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Il personale dei due istituti soppressi, inserito nel comparto di contrattazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, ed in servizio alla data della fusione, confluisce nell'ISAE, conservando la posizione giuridica ed economica posseduta a tale data. I concorsi già banditi dall'ISPE e dall'ISCO, le cui prove abbiano

avuto inizio, sono completati secondo le procedure già avviate ed i posti si intendono riferiti all'organico dell'ISAE.

4. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il comitato amministrativo delibera lo statuto, la dotazione organica e il nuovo assetto organizzativo e dei servizi. Per la determinazione della dotazione organica si procede ai sensi degli articoli 6 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e nell'osservanza dei limiti e degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti nella legge finanziaria e nei provvedimenti ad essa collegati. La relativa deliberazione è approvata dal Ministro vigilante, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

5. Nelle more delle procedure amministrative di approvazione dei predetti atti, al fine di assicurare la continuità delle attività in corso, il comitato amministrativo adotta provvedimenti temporanei in ordine alle strutture operative esistenti nei due istituti soppressi, agli incarichi dirigenziali in atto ed alle attività in corso presso di esse.

6. Sono trasferite all'ISAE le disponibilità finanziarie già attribuite all'ISCO e all'ISPE, compresi i contributi previsti per l'anno 1998 dalla legge finanziaria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1998

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
BERLINGUER, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 15

STATUTO DELL'ISAE

(Allegato alla Deliberazione C.A. n. 8/99 del 21.6.1999)

Art. 1

Natura e compiti istituzionali

1. L'ISAE, ente pubblico di ricerca e sperimentazione, istituito con D.P.R. 28 settembre 1998, n. 374, ha sede in Roma e opera sotto la vigilanza e l'alta direzione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che impartisce all'istituto le direttive generali sulla sua attività.

2. L'istituto svolge i compiti indicati nell'art. 2 del decreto n. 374.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente atto si intende:

a) per "regolamento," il D.P.R. 28 settembre 1998, n. 374;
b) per "Ministro," il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
c) per "decreto n. 29," il D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;
d) per "istituto", l'ISAE.

Art. 3

Presidente

1. Il presidente:

a) predispone e aggiorna il programma di ricerca dell'Istituto, definendone gli obiettivi - prioritariamente sulla base delle direttive del Ministro vigilante e anche di eventuali suggerimenti e proposte del consiglio scientifico - ed emana le direttive per la sua esecuzione ai responsabili delle strutture di ricerca; adotta ogni provvedimento relativo alla acquisizione delle risorse umane e finanziarie necessarie; conferisce e revoca gli incarichi di direzione delle strutture nelle quali si articola l'ordinamento dell'ente e secondo le procedure in esso previste;
b) assicura l'unità di indirizzo delle attività dell'ente e può assegnare ai dirigenti preposti a centri di responsabilità le risorse umane, tecniche ed economico-finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi dati;
c) convoca e presiede il comitato amministrativo e, nei casi di assenza o altro impedimento, può affidare funzioni vicarie a un componente dell'organo;
d) provvede nelle materie e per gli atti delegati dal comitato amministrativo;
e) esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi.

Art. 4

Comitato Amministrativo

1. Il comitato amministrativo, composto dal presidente dell'istituto e da otto membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) delibera lo statuto e le relative modifiche con la maggioranza assoluta dei suoi componenti;
b) svolge funzioni di indirizzo e di programmazione delle attività dell'istituto e di monitoraggio della loro esecuzione, verificando in particolare la compatibilità finanziaria dei programmi di attività; definisce gli indirizzi generali relativi alla stipula di accordi e convenzioni e alla partecipazione o costituzione di consorzi con soggetti pubblici e privati, al fine di attuare le sinergie con altri soggetti operanti nel sistema della ricerca ai sensi dell'art. 12, comma 1 del regolamento;
c) delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché gli atti ad essi allegati ai sensi di legge;
d) delibera le dotazioni organiche, il regolamento di amministrazione e contabilità e gli atti organizzativi e regolamentari generali, tra i quali prioritariamente l'ordinamento dei servizi e gli atti di attuazione dello stesso;

e) su proposta del presidente, nomina il direttore generale con contratto a tempo determinato della durata massima di 5 anni ed è l'organo competente ad espletare la procedura di revoca di cui agli artt. 19 e 21 del decreto n. 29;
f) è sentito su ogni altro argomento che il presidente ritiene opportuno sottoporre a valutazione.

2. Il comitato amministrativo è costituito ed è operativo con la nomina della maggioranza assoluta dei suoi membri. Per la validità delle sue deliberazioni, fatta salva la maggioranza qualificata per la deliberazione dello Statuto, sono necessari la presenza del presidente e di 4 componenti e il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

3. Il comitato può deliberare l'attribuzione di deleghe al presidente ai sensi dell'art. 5, c. 2, lett. d) del regolamento.

4. La mancata partecipazione ai lavori del comitato, che si protragga per oltre sei mesi e che ostacoli la funzionalità dell'organo, è comunicata, per il tramite del presidente e per le decisioni di competenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro vigilante.

5. Il comitato stabilisce con propri atti le procedure e le modalità di funzionamento dell'organo e si avvale di un verbalizzante scelto su proposta del presidente.

Art. 5
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, svolge le attività relative al controllo della gestione finanziaria secondo le modalità e la disciplina previste dalla normativa vigente per il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile.

2. I componenti del collegio partecipano alle riunioni del comitato amministrativo.

Art. 6
Direttore generale

1. Il direttore generale:

a) è preposto alle strutture dell'istituto, esercita le sue funzioni nei limiti degli artt. 7, c. 2 e 15, c. 2 del decreto n. 29 e cura l'esecuzione delle deliberazioni e delle direttive generali del comitato amministrativo e di quelle specifiche del presidente;
b) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici amministrativi e tecnici; dirige, coordina e controlla l'attività dei loro dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, con potere sostitutivo in caso di inerzia e propone nei loro confronti le misure previste dall'art. 21 del decreto n. 29;
c) sulla base delle linee programmatiche, dei programmi di attività e degli indirizzi economico-finanziari definiti dal presidente, predispone il bilancio preventivo; esercita - secondo i criteri e i limiti prefissati dal presidente - i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; predispone il rendiconto annuale della gestione;
d) cura la gestione dei rapporti di lavoro con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e con i limiti, per quanto concerne il personale di ricerca e quello che comunque è funzionalmente assegnato alle strutture di ricerca, di cui agli artt. 7, c. 2 e 15, c. 2. del decreto n. 29;
e) cura la gestione dei rapporti sindacali;
f) sentito il presidente, promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere;

g) esercita le funzioni eventualmente delegategli dal comitato e dal presidente.

Art. 7
Organizzazione e Ordinamento

1. L'ISAE definisce e organizza le proprie strutture ispirandosi a criteri di

flessibilità, funzionalità e di semplificazione delle procedure e di responsa-bilizzazione dei soggetti dell'organizzazione, nonché assicurando le sinergie con gli altri soggetti operanti nel sistema della ricerca.

2. Il servizio di controllo interno, istituito e composto ai sensi delle normative vigenti, opera in posizione di autonomia nell'ambito della segreteria generale di cui al successivo comma 3 e risponde esclusivamente agli organi di indirizzo dell'ente per il tramite del presidente. Il servizio effettua le valutazioni ed i controlli previsti dalla legge e quelli specifici richiesti dagli organi di indirizzo.

3. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento, il presidente può avvalersi di uffici di supporto e di diretta collaborazione. L'ordinamento dei servizi definisce le modalità di costituzione dei predetti uffici in attuazione dell'art.12, c.3 del regolamento e dell'art.14, c.2 del decreto n.29. Ad essi sono assegnati, nei limiti del 5% della dotazione organica, il personale indicato nel citato art.14 del decreto n. 29 e, nel limite del 5% della dotazione organica complessiva dei primi tre livelli, i dirigenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, c. 6 del citato decreto n. 29. Il coordinamento dei predetti uffici è affidato a un segretario generale nominato dal presidente, scelto tra dipendenti o esperti esterni all'ente di qualificazione professionale e culturale particolarmente elevata, aventi i requisiti di cui al citato art. 19.

4. Con delibera del comitato è determinato, secondo le modalità e i criteri indicati nel citato art. 14, il trattamento accessorio da corrispondere mensilmente al predetto personale a fronte delle responsabilità e degli obblighi indicati nella norma. Il comitato stabilisce altresì criteri generali per la determinazione e l'attribuzione delle indennità di cui all'art. 19, c. 6 del decreto n. 29 ai dirigenti assunti con contratto a termine.

Art. 8
Strutture e Dirigenti

1. In considerazione delle particolari figure dirigenziali presenti in una istituzione di ricerca e in coerenza con il disposto dell'art. 3, commi 2 e 4 e dell'art. 15, c.2 del decreto n. 29, i *dirigenti amministrativi* sono responsabili esclusivamente dell'attività amministrativa e dei relativi risultati ed esercitano in generale i compiti e i poteri previsti nell'art. 17 del decreto n. 29. Essi riferiscono al direttore generale, il quale, nel caso di risultati negativi e/o di grave inosservanza delle direttive impartite, propone al presidente l'adozione delle misure previste nell'art. 21 del decreto n. 29.

2. I dirigenti delle strutture di ricerca attuano i programmi di attività dell'ente e gli indirizzi impartiti in relazione ad essi dal presidente, coordinano le attività svolte dal personale che opera nella struttura di competenza, gestiscono le risorse umane, tecniche e finanziarie assegnate con criteri di efficienza ed economicità, secondo i parametri stabiliti per il controllo di gestione.

3. In ragione del loro carattere fiduciario gli incarichi del direttore generale e di segretario generale, il primo all'atto del rinnovo degli organi e il secondo all'atto della nomina del presidente, possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dall'insediamento dei nuovi organi. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

Art. 9
Personale

1. L'istituto si avvale di personale:

a) assunto con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale e con contratti di formazione-lavoro, disciplinati secondo il CCNL del comparto degli enti di ricerca e sperimentazione scientifica;
b) assunto con contratti a termine e con contratti di diritto privato per il personale che opera negli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo;

c) comandato da altre amministrazioni o proveniente da Università italiane e straniere, da organismi internazionali, da enti pubblici e privati e dalle imprese sulla base delle normative vigenti o di apposite convenzioni o contratti di collaborazione;
d) appartenente alle categorie di cui all'art. 51, c. 6 della legge 449/97.

2. Il personale dipendente è iscritto nella gestione previdenziale INPDAP.

Art. 10
Norma di rinvio

Per quanto non previsto nei precedenti articoli si applicano le norme del D.P.R. 28 settembre 1998, n. 374.

ORDINAMENTO DEI SERVIZI DELL'ISAE

(Allegato alla Deliberazione C.A. n. 10/99 del 22 giugno 1999)

Art. 1

Articolazione dell'ordinamento

1. L'ordinamento dei servizi dell'ISAE è articolato:

a) in *uffici* di supporto e di diretta collaborazione del presidente;
b. 1) in strutture di ricerca permanenti distinte - a seconda della loro complessità e rilevanza nello svolgimento dei compiti istituzionali e delle attività di ricerca continuative - in *unità operative di ricerca*, articolabili in *aree* tematiche, e in *funzioni di ricerca*;
b. 2) in strutture di ricerca temporanee per l'attuazione di speciali progetti previsti nei programmi annuali o pluriennali dell'ente o finanziati su commessa esterna, denominate *unità di progetto*;
c) in strutture di supporto alla ricerca distinte - a seconda della loro complessità e rilevanza - in *unità operative di supporto tecnico*, articolabili in *aree*, e in *funzioni di supporto tecnico;*
d) in strutture amministrative per la gestione delle risorse umane, finanziarie e tecniche dell'ente distinte - a seconda della complessità e della rilevanza - in *servizi* e *uffici.*

2. Le strutture di cui ai punti a), b. 1) e c) sono istituite con delibera del comitato amministrativo, su proposta del presidente; le *aree* in cui possono articolarsi le *unità operative* di cui ai punti b. 1) e c) e le *unità di progetto* di cui al punto b. 2) sono istituite con disposizione del presidente; le strutture di cui al punto d) sono individuate nel presente ordinamento.

3. Il direttore generale e le strutture di cui ai punti a, b. 1 e b. 2 rispondono funzionalmente al presidente; le strutture di cui ai punti c) e d) rispondono al direttore generale.

Art. 2

Direttore generale

1. Il direttore generale esercita le funzioni previste da norme generali, dal D.P.R. n. 374/98, dallo statuto e dall'art. 16 del D. Lgs. n. 29/93, come recepito nello statuto. E' responsabile dei risultati della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria dell'istituto, esercita funzioni di coordinamento e di supervisione delle attività, organizza le risorse umane, assegnandole alle strutture previste nel presente ordinamento o a specifici progetti o funzioni, sentito, per le strutture scientifiche, il presidente; formula proposte agli organi di indirizzo, cura l'attuazione dei loro provvedimenti e trasmette le loro direttive alle strutture sottordinate. Esercita sui dirigenti delle strutture tecniche e amministrative l'indirizzo, il coordinamento, la valutazione ed i controlli previsti nelle normative vigenti.

2. In caso di assenza o impedimento di breve durata - sentito il presidente - può delegare in tutto o in parte le funzioni inerenti al suo ufficio a un dirigente amministrativo. Nei casi in cui l'assenza o l'impedimento si protraggano per oltre un mese, le funzioni vicarie sono conferite dal presidente.

3. Su delega del presidente può rappresentare legalmente l'ente nella stipula dei contratti e nei procedimenti giudiziari, nonché in eventuali altri affari speciali per i quali sia necessario conferirgli la delega. Egli è tenuto a presentare ogni tre mesi al presidente un elenco degli atti assunti sulla base delle deleghe esercitate.

4. Nell'ambito della direzione generale operano l'*ufficio relazioni con il pubblico* (URP) di cui all'art. 12 del decreto n. 29/93 e l'*ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro* di cui all'art. 12 bis del medesimo decreto n. 29.

Art. 3

Uffici di supporto e di diretta collaborazione del presidente

1. In attuazione degli artt. 5 e 12 del decreto n. 374/98 e degli artt. 3 e 7 dello statuto, gli uffici di supporto e di diretta collaborazione del presidente svolgono compiti di assistenza e di consulenza,

nonché funzioni di raccordo con le strutture di ricerca, tecniche e amministrative. Essi coadiuvano il presidente nelle funzioni di cui all'art. 3 dello statuto e in particolare: nella programmazione strategica; nei rapporti con gli organi vigilanti interni ed esterni; nei rapporti con gli altri soggetti del sistema della ricerca e dell'Università; nei rapporti con le istituzioni straniere e internazionali; nelle relazioni interne ed esterne e con la stampa; nella formulazione di proposte di adeguamento degli strumenti normativi di interesse dell'ente e nella stipula di contratti e convenzioni.

2. I predetti uffici sono coordinati dal segretario generale di cui all'art. 7 dello statuto ed operano con il personale indicato nel medesimo articolo.

Art. 4 ([2])
Servizi di controllo interno

1. Per le attività di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati di cui al D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 l'ISAE si avvale dagli organismi di seguito indicati:

a) il "Servizio per la valutazione e il controllo strategico", che opera in posizione di autonomia, supporta l'attività di programmazione strategica ed effettua le analisi di cui all'art.6 del decreto. Risponde al presidente che riferisce sulle sue valutazioni al comitato amministrativo;

b) il "Servizio di controllo di gestione" verifica l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati. Risponde al direttore generale, il quale riferisce sulle sue risultanze agli organi di indirizzo.

2. Il Servizio sub a) è costituito da un collegio composto da tre esperti, anche esterni all'ente, nominati dal presidente, sentito il comitato amministrativo.
Il Servizio sub b) è diretto da un esperto interno o esterno all'ente nominato dal direttore generale, sentito il presidente.

3. La valutazione dei dirigenti direttamente destinatari - ai sensi degli artt.3, lett. a) e 6 dello Statuto - delle direttive emanate dagli organi di indirizzo, è proposta dal Servizio sub a) ed è approvata dal presidente; quella dei dirigenti delle strutture amministrative di cui all'art. 7 del presente ordinamento, che è effettuata annualmente con le modalità di cui all'art. 5 del decreto, è proposta dal direttore generale sulla base delle risultanze del Servizio di controllo di gestione ed è approvata dal presidente.

Art. 5
Strutture di ricerca

1. I compiti istituzionali e le attività di ricerca previste nell'art. 2 del decreto n. 374/98, sono svolti in strutture di carattere permanente di particolare complessità e rilevanza, denominate *unità operative di ricerca*, nonché in strutture, denominate *funzioni;* l'attuazione di speciali progetti previsti nei programmi annuali o pluriennali dell'ente o finanziati da commesse esterne si effettua in *unità di progetto* temporanee.

3. Nelle *funzioni* si svolgono le attività di ricerca di minore complessità e quelle di documentazione economica, statistica e giuridica.

4. Anche in relazione ad attività svolte su commessa esterna o con finanziamenti nazionali o internazionali possono essere costituite *unità di progetto* di carattere temporaneo.

[2] Articolo così modificato dalla Deliberazione C.A. n. 1/2000.

Nell'ambito delle *unità operative di ricerca*, istituite ai sensi dell'art.1, c.2 vengono svolte, con riguardo all'economia italiana nel contesto europeo ed internazionale, le attività di previsione e di analisi di breve, medio e lungo periodo e di studio di macro e microeconomia della finanza pubblica, di politiche di sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale, nonché di studio della regolamentazione dei mercati e delle procedure di intervento della pubblica amministrazione. Le predette unità sono articolate in *aree* tematiche anche in relazione alle esigenze derivanti dalle direttive del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dai programmi di ricerca dell'ente.

5. La responsabilità e il coordinamento delle strutture di ricerca sopra indicate sono affidati dal presidente, ai sensi dell'art. 3 dello statuto, a personale di ricerca dei livelli I, II e III, con incarichi a termine, conferiti secondo le modalità previste nel successivo art. 8.

Art. 6
Strutture di supporto tecnico

1. Le attività di supporto tecnico sono svolte in strutture che coadiuvano le unità di ricerca nella elaborazione dei dati, nella gestione della rete telematica, nella formazione del personale, nella pubblicazione e diffusione dei risultati. A seconda della loro complessità e rilevanza si distinguono in *unità operative tecniche*, articolabili in *aree*, e in *funzioni tecniche*.

2. Esse sono istituite ai sensi dell'art. 1, c. 2. Gli incarichi di direzione delle predette strutture sono conferiti dal presidente, con le modalità previste nel successivo art. 8, a tecnologi dei livelli I e II; in caso di necessità esse possono essere affidate anche ad un tecnologo di III livello o a personale di ricerca in possesso di requisiti idonei alla attività da svolgere.

Art. 7
Strutture amministrative

1. Le attività amministrative sono svolte:
1.1 in un *servizio contabilità, bilancio e affari generali*, che coordina le distinte e complesse tipologie di attività concernenti gli adempimenti amministrativi e contabili dell'ente con il compito di assicurare la correttezza dell'azione

amministrativa, la salvaguardia del patrimonio, l'economicità, l'efficacia e l'efficienza nella gestione delle risorse finanziarie dell'ente. Predispone gli atti istruttori e le analisi finanziarie e contabili per la stesura dei bilanci preventivi e consuntivi, provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'inventario dei beni, cura le problematiche fiscali e i relativi adempimenti, nonché le attività commerciali e la gestione e rendicontazione di commesse e finanziamenti, attua le normative in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, fornisce assistenza amministrativa alle strutture di ricerca eventualmente incaricate di gestire fondi su commessa o quote di bilancio. Esercita ogni altra funzione affidatagli dal direttore generale, il quale peraltro, per particolari esigenze può riservare alla sua competenza alcune delle funzioni sopra indicate;

1.2 in un *ufficio del personale* che cura tutti gli adempimenti relativi alla selezione, assunzione e gestione del personale dipendente e delle altre risorse umane che operano nell'ente con diverse forme di impiego. Predispone i contratti individuali di lavoro e applica quelli nazionali e decentrati. Assiste il direttore generale nelle relazioni sindacali. Cura i procedimenti disciplinari e supporta l'ufficio del contenzioso con il personale di cui all'art. 3. Cura l'attuazione di normative di legge e contrattuali concernenti l'orario di lavoro, la trasparenza amministrativa, la privacy, le pari opportunità, i benefici di natura assistenziale e sociale a favore del personale e i programmi di formazione, d'intesa con le strutture di supporto tecnico che debbono realizzarli. Esercita ogni altra funzione affidatagli dal direttore generale, il quale peraltro, per particolari esigenze, può riservare alla sua competenza alcune delle funzioni sopra indicate.

2. I responsabili delle strutture sopra indicate sono nominati dal presidente su proposta del direttore generale. Le specifiche attribuzioni previste nell'art. 17 del decreto n. 29/93, con le limitazioni di cui all'art. 15, c.2 del medesimo decreto, sono loro conferite dal direttore generale che esercita su di essi le funzioni ed i controlli previsti nel citato decreto n. 29, come recepito nello statuto.

3. I dirigenti amministrativi sovrintendono agli uffici nei quali si articola la struttura loro affidata, individuano i responsabili dei procedimenti e - d'intesa con il direttore generale - provvedono all'eventuale affidamento di funzioni vicarie o di coordinamento di particolari settori di attività, a dipendenti dei profili più elevati, secondo le norme previste nei contratti di lavoro.

Art. 8
Conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Per il conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture indicate nei precedenti articoli, per il rinnovo degli stessi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali, anche in relazione ai risultati conseguiti.

2. Tutti gli incarichi sono conferiti a termine ai sensi dell'art. 19 del decreto n. 29/93.
Essi possono essere revocati prima della scadenza, sia a seguito di eventuale soppressione della struttura di competenza o in relazione a sopraggiunte mutate esigenze organizzative, sia nelle ipotesi di inosservanza delle direttive generali o di risultati negativi. La verifica dei risultati viene effettuata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, in sede di rendicontazione consuntiva dell'attività dell'ente.

Art. 9
Responsabilità e compiti dei dirigenti delle strutture

Ai dirigenti di tutte le strutture dell'ente sono applicate le norme, in tema di responsabilità e compiti, concernenti gli incarichi di funzioni dirigenziali previste nel decreto n. 29/93, come recepite nello statuto dell'ente.

Art. 10
Personale

Il direttore generale, il segretario generale, i componenti del servizio di controllo interno e i responsabili delle strutture di ricerca rispondono funzionalmente al presidente.
Tutto il personale, con i limiti di cui all'art. 15, c. 2 del decreto n. 29/93, dipende gerarchicamente dal direttore generale, al quale riferiscono direttamente i dirigenti amministrativi e delle strutture di supporto tecnico.
Il personale assegnato alle diverse strutture dell'ente risponde funzionalmente ai responsabili delle stesse.

Art. 11
Norma di attuazione

Le disposizioni del presente ordinamento sono attuate con deliberazioni del comitato amministrativo su proposta del presidente.